

## AVVISO IMPORTANTE

### **Bollo su fatture elettroniche, versamento entro il 28 aprile 2017**

Scade il **28 aprile prossimo** il termine entro cui versare l'imposta di **bollo sulle fatture elettroniche**, ai sensi dell'art. 6 del DM 17 giugno 2014.

Le modalità di versamento dell'imposta di bollo sui predetti documenti sono state modificate da ultimo dal DM 17 giugno 2014, in sostituzione della disciplina previgente dettata dal DM 23 gennaio 2004, che prevedeva l'obbligo delle comunicazioni preventiva e consuntiva e quello di versamento dell'acconto dell'imposta mediante modello F23.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2015 (si veda "Autorizzazione al «bollo virtuale» senza soglia minima di importo" del 15 aprile 2015), l'imposta dovuta sulle fatture elettroniche va versata secondo le modalità che di seguito si riepilogano, con **esclusione** della disciplina relativa all'imposta di bollo assoluta in **modo virtuale** sui documenti elettronici di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.

In base all'art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014, l'imposta di bollo deve essere versata secondo le modalità di seguito indicate in relazione alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri qualificabili come documenti informatici, **emessi o utilizzati durante l'anno**.

Il versamento avviene:

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello **F24 on line** (art. 17 del DLgs. 241/97);
- in **unica soluzione**;
- entro **120 giorni** dalla **chiusura dell'esercizio**

Quindi, ipotizzando la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2016, per le fatture elettroniche emesse nel 2016 è necessario effettuare il pagamento entro il 30 aprile 2017, essendo di domenica si consiglia prudenzialmente entro il **28 aprile 2017**.

Al fine di effettuare il predetto versamento, **pari a 2 (due) euro per ogni fatture il cui importo è addebitato senza IVA e superiore a 77,47 euro**, occorre utilizzare il **codice tributo "2501"**, denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014", istituito con la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/2014. Nel modello F24, il codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA" (per il versamento da effettuare entro il 28 aprile, occorre quindi indicare 2016).

Torino, 30 marzo 2017